



NORMATIVA

CORONAVIRUS

9 aprile 2020

DPI e mascherine chirurgiche: - Sintesi delle indicazioni tecniche per l'utilizzo e - Accordo Confindustria/Protezione Civile per l'importazione

In breve

Federchimica ha redatto un documento tecnico di sintesi sulle diverse tipologie di strumenti per la protezione delle vie aeree e sugli adempimenti necessari al loro utilizzo. Confindustria ha inoltre siglato un accordo con la Protezione Civile per facilitare gli approvvigionamenti di mascherine per il sistema industriale e, tramite le donazioni previste da parte delle imprese, per il sistema sanitario nazionale.

TES/ASI 132/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2), Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#). Nello stesso box sono disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020.

Sintesi delle indicazioni tecniche su DPI e mascherine chirurgiche

Al fine di supportare le imprese nella comprensione delle diverse tipologie di strumenti che possono essere utilizzati per la protezione delle vie aeree dei lavoratori, Federchimica ha predisposto un documento riassuntivo, basato sulle disposizioni normative valide ad oggi.

Il documento (in allegato) è suddiviso nei seguenti paragrafi:

- avvertenze,
- definizioni,
- contesto normativo,
- tipologie di mascherine per i lavoratori,
- adempimenti,
- sdoganamento diretto e celere,
- maggiori informazioni.

Federchimica provvederà ad aggiornare il documento in funzione di eventuali nuove disposizioni normative.

Accordo Confindustria/Protezione Civile

Confindustria e il Commissario straordinario Domenico Arcuri hanno siglato un accordo a sostegno della continuità produttiva delle imprese e della garanzia della tutela della salute dei lavoratori.

L'intesa semplifica le procedure di sdoganamento dei DPI e delle mascherine chirurgiche ordinate dalle imprese associate al sistema Confindustriale tramite gli Accordi Quadro che Piccola Industria sta siglando con produttori ad elevata capacità produttiva di questi dispositivi e con gli importatori degli stessi. L'Accordo Quadro prevede che **il 20% della merce ordinata venga donata alla Protezione Civile direttamente dall'importatore**, dopo che l'importatore avrà effettuato gli opportuni controlli di conformità.

In una pagina dedicata del sito di Confindustria (<https://www.confindustria.it/coronavirus/info-dpi>) è possibile reperire le informazioni, che saranno aggiornate costantemente, e le indicazioni necessarie per effettuare gli ordini, che andranno inviati direttamente ai partner con cui sono stati siglati gli accordi.

Per eventuali ulteriori informazioni è comunque possibile rivolgersi a:
fornituracovid@confindustria.it.

Allegati

	2020-04-09 Protezione delle vie aeree
	Accordo Piccola Industria Confindustria - Protezione Civile

Covid19: sintesi delle indicazioni relative a DPI e mascherine per le vie respiratorie

Avvertenze

Il presente documento non fornisce tutte le conoscenze necessarie in materia di protezione delle vie aeree; esso è stato elaborato con l'obiettivo di fornire un quadro delle disposizioni vigenti al momento della sua pubblicazione e una panoramica sui dispositivi per la protezione delle vie aeree dei lavoratori. Come previsto dal D.Lgs. 81/2008, ciascuna realtà aziendale è chiamata ad attuare le disposizioni di legge e a scegliere gli eventuali dispositivi di protezione dei lavoratori in funzione dello specifico contesto operativo e organizzativo.

I testi normativi riportati nel documento non sostituiscono in alcun modo quelli pubblicati sulla versione ufficiale cartacea. In merito, si precisa che:

- la legislazione nazionale pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione nazionale sono tratti da www.gazzettaufficiale.it.

Definizioni

Per facilitare la comprensione del presente documento, si riportano di seguito alcune definizioni.

Dispositivo medico (DM - D.Lgs. 46/97): qualsiasi strumento [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; [...] il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi.

Mascherina chirurgica: dispositivo medico di classe I.

Dispositivo di protezione individuale (DPI - Reg. (UE) 2016/425): dispositivo progettato e fabbricato per essere indossato o tenuto da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.

Tipologie di DPI:

- per la protezione degli occhi – es. occhiali (UNI EN 166:2004), occhiali a maschera (UNI EN 166:2004);
- per la protezione degli occhi e delle mucose – es. visiera (UNI EN 166:2004);
- per la protezione delle vie respiratorie – es. **semimaschera filtrante FFP2/FFP3** (UNI EN 149:2009), semimaschera e quarti di maschera (UNI EN 140:2000);
- per la protezione del corpo – es. indumenti di protezione (UNI EN 14126:2004 e 13688:2013);
- per la protezione delle mani – es. guanti monouso (UNI EN 420:2010, UNI EN ISO 374-5:2017, UNI EN ISO 374-2:2020 e UNI EN 455);
- per la protezione degli arti inferiori – es. calzari (UNI EN ISO 20345:2012, UNI EN ISO 20347:2012 e UNI EN ISO 20346:2014).

Mascherine per uso generico: mascherine che, non hanno potere filtrante e non sono marcate CE, trattengono fisicamente le secrezioni aeree di chi le indossa; non sono DM o DPI e quindi sono prodotte sotto la sola responsabilità del produttore, che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.).

Contesto normativo

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (Circolare TES/ASI [60/20](#)), la cui validità è stata estesa al 13 aprile dal DPCM 1° aprile 2020 (Circolare TES/ASI [117/20](#)), all'articolo 1, comma 7, lettera h) ha disposto che le attività produttive e professionali assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, **laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, adottino strumenti di protezione individuale.**

Su invito del Presidente del Consiglio dei ministri e dei principali Ministeri competenti, insieme alle Parti sociali, il 14 Marzo 2020 è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Il documento contiene Linee guida condivise dalle suddette Parti per **agevolare le imprese nell'adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio del Covid-19 negli ambienti di lavoro.**

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, cd. DL Cura Italia (Circolare TES/IND [71/20](#)) ha introdotto alcune novità in materia di DM e DPI.

In particolare l'art. 15 ha stabilito che, fino al 31 luglio 2020, **le mascherine chirurgiche e i DPI possono essere prodotti, importati e immessi in commercio in deroga alla normativa vigente** in materia, **previo invio**, rispettivamente, all'Istituto Superiore di Sanità o all'INAIL **di apposita autodichiarazione del rispetto dei requisiti di sicurezza e riscontro della relativa validazione.** Questa deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica di finalizzazione e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno comunque assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all'adozione delle altre misure generali, al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso.

Si segnala inoltre che, in virtù di queste disposizioni, UNI ha reso liberamente scaricabili dal proprio sito le norme tecniche che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova degli articoli oggetto di queste deroghe.

L'art. 16 dello stesso Decreto invece ha previsto che, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, **sono considerati DPI anche le mascherine chirurgiche.** Si ricorda che le mascherine chirurgiche possono essere utilizzate in sostituzione ai consueti DPI per le vie aeree solamente per il contenimento della diffusione del contagio e non in sostituzione ai DPI stabiliti a valle della valutazione del rischio chimico o cancerogeno.

Tipologie di mascherine per i lavoratori

Gli strumenti per la copertura delle vie aeree devono essere adeguati alla funzione degli stessi e al contesto lavorativo. Si possono infatti distinguere come segue:

- **DPI FFP2/FFP3 con valvola:** filtrano l'aria inspirata proteggendo chi le indossa;
- **DPI FFP2/FFP3 senza valvola:** filtrano l'aria inspirata ed espirata, proteggendo chi le indossa e le altre persone;
- **mascherine chirurgiche:** trattengono le particelle emesse da chi le indossa, ma non proteggono da agenti patogeni esterni;

Ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso, devono quindi essere utilizzati **DPI FFP2/FFP3 o mascherine chirurgiche in tutte le situazioni in cui la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro non può essere garantita** (es. operatori che non possono non lavorare fianco a fianco, autisti che devono ricevere soldi o documentazione cartacea, etc.). Nel caso di utilizzo di mascherine chirurgiche, si raccomanda che nel momento in cui la distanza interpersonale è inferiore ad 1 metro, tutte le persone coinvolte (anche e soprattutto esterne all'impresa quindi) proteggano adeguatamente le proprie vie aeree.

In tutti quei casi in cui ragionevolmente la distanza interpersonale di almeno 1 metro viene sempre rispettata, può essere valutata l'opportunità di fornire ai lavoratori le **mascherine**. Ciò prenderebbe in considerazione anche i casi imprevedibili in cui i lavoratori si trovassero a non rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro per un breve periodo.

Adempimenti

Si configurano quindi alcune distinte possibilità per dotare i lavoratori degli adeguati strumenti che consentano loro di coprire le vie aeree; i relativi adempimenti necessari (Circolare TES/ASI [87/20](#)) sono sinteticamente riassunti di seguito.

Caso A. DPI per la protezione delle vie aeree marcati CE

È sufficiente verificare la documentazione di accompagnamento.

Caso B. DPI per la protezione delle vie aeree non marcati CE

È necessario ottenere la validazione da parte dell'INAIL. Bisogna pertanto inviare alla casella di posta elettronica certificata dpiart15@postacert.inail.it un'autocertificazione nella quale si attestano le caratteristiche tecniche degli articoli e il rispetto dei requisiti di sicurezza, ovvero:

- a) una relazione descrittiva completa del DPI e dell'uso cui è destinato, corredata da fotografie, disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI, che comprenda:
 - una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
 - un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
 - i riferimenti delle norme che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI specificando le parti che sono state applicate;
- b) relazioni e relativi rapporti di prova sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
- c) una copia delle istruzioni e delle informazioni per il datore di lavoro. Per i prodotti importati, tali istruzioni devono essere in lingua italiana e/o inglese.

Entro i successivi 3 giorni, INAIL si pronuncia circa la rispondenza alle normative vigenti.

Si sottolinea in particolare che, **nel caso di importazione di DPI da extra-UE, è possibile completare l'autodichiarazione riportando i riferimenti dello standard extra-UE utilizzato per la produzione e il corrispettivo standard UNI EN.**

Per la semimaschere filtranti FFP2, si riporta che i principali standard extra-UE comparabili alla norma UNI EN 149:2009 sono:

- United States NIOSH-42CFR84 (N95);
- China GB2626-2006 (KN95);
- Australia/New Zealand AS/NZA 1716:2012 (P2);
- Korea KMOEL-2017-64 (Korea 1st class);
- Japan JMHLW-Notification 214, 2018 (DS).

Caso C. Mascherine chirurgiche marcate CE

È sufficiente verificare la documentazione di accompagnamento.

Caso D. Mascherine chirurgiche non marcate CE

È necessario ottenere la validazione da parte dell'ISS. Bisogna pertanto inviare alla casella di posta elettronica certificata mascherinecovid-19@pec.iss.it, un'autocertificazione e una domanda di valutazione in deroga.

In particolare per quanto riguarda l'autocertificazione, è richiesto il rispetto dei requisiti delle norme UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-1:2010, oltre al fatto che la produzione sia gestita secondo un Sistema di gestione della Qualità.

Per quanto riguarda l'**importazione**, si specifica che, nonostante i moduli sembrano essere stati redatti per la sola produzione, nella Nota 1 del fac-simile dell'autocertificazione viene richiamata la possibilità che il modulo sia compilato dagli importatori. Pertanto si ritiene che, nel caso

dell'importazione, l'autocertificazione debba intendersi come un'attestazione del rispetto da parte del fornitore dei requisiti richiesti.

È possibile richiedere a personale dell'ISS informazioni:

- sull'iter dell'istanza, all'indirizzo email mascherinecovid-19@iss.it;
- in generale sulla procedura di valutazione in deroga e sullo stato di valutazione dell'istanza presentata, ai numeri 331.6865.267 e 331.6865.475;
- in termini tecnici sulla procedura di valutazione in deroga, ai numeri 334.616-8651 e 334.616-7444.

Sdoganamento diretto e celere

Il 28 marzo 2020 il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha pubblicato un'Ordinanza nella quale sono definiti i prodotti importati e i destinatari che possono avvalersi di procedure di sdoganamento velocizzate (Circolare TES/ASI [109/20](#)).

In particolare l'Ordinanza prevede lo **sdoganamento diretto di tutti i DPI e beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19**. Tutte le imprese di cui al DPCM 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto del MiSE 25 marzo 2020, possono usufruire di tale sdoganamento diretto tramite la compilazione e l'invio all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di un apposito modello di autodichiarazione.

Inoltre, **la compilazione di tale modulo garantisce che la merce non possa essere requisita** dalla Protezione Civile.

A seguito di un confronto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Confindustria ha suggerito, soprattutto alle imprese che importano quantitativi ragguardevoli di DPI, di allegare spontaneamente al modulo di sdoganamento diretto una breve nota informativa, nella quale può essere utile fornire alla dogana locale alcuni dati, anche se apparentemente evidenti. Ad esempio, viene suggerito di specificare che l'impresa è attiva in modalità produttiva fisica (non smart working), riportare il numero di addetti, la durata del ciclo produttivo e/o altri elementi atti a spiegare l'utilizzo medio, o il grado di obsolescenza, dei DPI (su base settimanale, mensile, trimestrale, a seconda dell'ordinativo da svincolare). Ovvero attestare che la fornitura di DPI da svincolare copre una data percentuale del fabbisogno aziendale (anche qui il periodo di riferimento va stabilito caso per caso su basi di ragionevolezza). Analoga informazione è suggerita qualora l'importazione avvenga per rifornire più imprese, in quel caso il dettaglio va specificato per ciascuna di esse.

Non essendo un atto previsto dalla modulistica dell'Agenzia, ma reso spontaneamente, il suo valore è puramente operativo e volto a favorire l'immediata comprensione della fattispecie da parte delle singole controparti doganali locali, con le quali è opportuno mantenere relazioni costanti, anticipando, ove possibile, l'arrivo delle forniture da svincolare.

L'Ordinanza prevede inoltre lo **sdoganamento celere di tutti i beni non DPI utili alla lotta al COVID-19 destinati a qualsiasi soggetto**, quindi anche le imprese, **che possa provare che l'impiego di tali beni avverrà con la finalità di fronteggiare l'emergenza da COVID-19**. Le imprese che intendono avvalersi di tale agevolazione dovranno compilare e inviare all'ADM un apposito modello di autodichiarazione. Si precisa che tale modello si riferisce erroneamente ai "soggetti riportati nell'art. 1 dell'ordinanza 6/2020", che tuttavia non contiene soggetti, ma un elenco di DPI; probabilmente, esso intendeva riferirsi al par. 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n.6/2020, che invece elenca i soggetti.

Maggiori informazioni

Si riportano di seguito i link ai siti di possibile interesse per approfondire alcuni aspetti citati nel presente documento:

- Ministero della Salute – Mascherine, le norme tecniche per la produzione:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4361

- UNI – Liberamente scaricabili le norme UNI per combattere il contagio:
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9216:emergenza-covid-19-a-disposizione-le-norme-uni-per-combattere-il-contagio&catid=171&Itemid=2612#
- INAIL – validazione straordinaria DPI:
<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dl-17320-dpi.html>
- ISS – procedure per richiesta produzione mascherine:
<http://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine>
- Agenzia Dogane Monopoli – Istruzioni per l'importazione con svincolo diretto e celere:
<https://www.adm.gov.it/portale/istruzioni-per-l-importazione-con-svincolo-diretto-e-celere>

9 aprile 2020



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19



CONFINDUSTRIA
Piccola Industria

**ACCORDO PICCOLA INDUSTRIA-CONFINDUSTRIA, COMMISSARIO
STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLA
CONTINUITA' OPERATIVA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

TRA

Piccola Industria Confindustria (di seguito, **CONFINDUSTRIA**), nella persona di Carlo Robiglio, Presidente Piccola Industria Confindustria

E

Il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 dott. Domenico Arcuri (di seguito, **COMMISSARIO**)

congiuntamente indicate come le "**Parti**" e, disgiuntamente, la "**Parte**".

PREMESSO CHE

- Piccola Industria Confindustria nell'ambito delle attività del Programma Gestione Emergenze di Confindustria, per far fronte all'emergenza COVID 19 e garantire la continuità operativa delle attività produttive e la massima tutela della salute dei lavoratori, è interessata a instaurare una collaborazione con il COMMISSARIO, nel quadro dei compiti affidati a quest'ultimo per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 122 del Decreto-Legge numero 18 del 17 marzo 2020, funzionale a sostenere l'approvvigionamento del Paese di DPI (dispositivi di protezione individuale) e DM (dispositivi medici);
- il Commissario straordinario all'emergenza, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza COVID 19 ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18, attua e sovrintende ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, programmando e organizzando ogni attività connessa;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano e stipulano quanto segue.

u

1. Efficacia delle premesse e degli Allegati

Le premesse e gli eventuali Allegati costituiscono parte integrante, vincolante e inscindibile del presente Accordo.

2. Oggetto

Il presente Accordo definisce i termini della collaborazione fra CONFINDUSTRIA e il COMMISSARIO

3. Impegni delle Parti

CONFINDUSTRIA si impegna a proporre ad alcuni grandi produttori o importatori di DPI e DM, di seguito denominati "fornitore", la stipula di "ACCORDI QUADRO" con la finalità di facilitarne l'approvvigionamento da parte delle imprese associate al Sistema Confindustria

Gli "ACCORDI QUADRO" prevedono:

- a) la definizione di prezzi standard per l'acquisto da parte degli associati al Sistema Confindustria di DPI e DM, con certificazione valida sul territorio nazionale. I singoli contratti di acquisto vengono poi stipulati direttamente tra le imprese acquirenti e il "fornitore" con cui CONFINDUSTRIA ha siglato l'"ACCORDO QUADRO";
- b) l'impegno del "fornitore", per ogni ordine pervenuto dalle imprese associate al Sistema Confindustria, a donare al COMMISSARIO un quantitativo pari al 20% dell'ammontare totale dei DPI e DM ordinati.

Le imprese associate al Sistema Confindustria possono comunque decidere di inviare al fornitore ordinativi da donare interamente al COMMISSARIO.

Tutta la merce donata tramite gli "ACCORDI QUADRO" sarà messa a disposizione del COMMISSARIO dal "fornitore" - che dopo avere ricevuto la merce ed effettuato gli opportuni controlli di conformità - si impegna a notificare prontamente via PEC, all'indirizzo di cui al successivo articolo 7 del presente Accordo, l'immediata disponibilità del 20% di donazioni di cui sopra, per resa franco magazzino del "fornitore".

Resta inteso che tali donazioni vengono fatte per mero spirito di liberalità e non costituiscono requisizioni in proprietà ai sensi dell'art.122 del Decreto- Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Tutti gli "ACCORDI QUADRO" definiti nell'ambito di questa intesa non producono alcun vincolo di esclusività e lasciano le imprese libere nelle loro strategie di approvvigionamento.

CONFINDUSTRIA si impegna a comunicare tempestivamente al COMMISSARIO i singoli "ACCORDI QUADRO" sottoscritti, condividendone il testo siglato, e informando preventivamente il COMMISSARIO di ogni iniziativa analoga intrapresa.

Il COMMISSARIO si impegna a sovrintendere, per il tramite dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Soggetto Attuatore per le requisizioni ai sensi dell'Ordinanza del COMMISSARIO n. 1/2020, alla semplificazione delle procedure di sdoganamento in conformità di quanto previsto dall'Ordinanza del COMMISSARIO n.6/2020 (Allegato 1).

u

CONFINDUSTRIA segnalerà tempestivamente al COMMISSARIO eventuali problemi e difficoltà operative relative all'attuazione del presente Accordo al fine di identificare in raccordo con le Parti gli opportuni interventi risolutivi.

CONFINDUSTRIA si impegna ad evidenziare, ovvero a far evidenziare, su qualsiasi fornitura oggetto del presente accordo la dicitura "Confindustria – Piccola Industria".

Il Commissario si impegna a comunicare i contenuti di tale accordo all'Agenzia delle Dogane, mediante apposita ordinanza, al fine di evitare blocchi nelle importazioni dei beni materiali che riportano la dicitura "Confindustria – Piccola Industria".

4. Validità

Il presente Accordo ha validità semestrale, dalla data di sottoscrizione, con possibilità delle Parti di convenire una proroga prima della scadenza del medesimo.

5. Aspetti economici

La collaborazione fra le Parti è da intendersi a titolo gratuito.

6. Modifiche

Ogni deroga, modifica o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata dalle Parti e non sarà valida se non risultante per iscritto e firmata da tutte per accettazione.

7. Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata agli indirizzi indicati qui di seguito o a ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto:

Referente per CONFINDUSTRIA:

e-mail: m.mondelli@confindustria.it

Referente per il COMMISSARIO STRAORDINARIO:

PEC: commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

8. Trattamento dei dati personali


Ai fini dell'instaurazione e dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), dal D. Lgs. n. 196/2003, dal D. Lgs. n. 101/2018 e dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti danno atto e riconoscono che per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile non anche i dati relativi a persone

giuridiche, enti e associazioni, per i quali restano tuttavia ferme le garanzie sull'invio di comunicazioni indesiderate.

Luogo e data, Roma 01 aprile 2020

CONFINDUSTRIA PICCOLA INDUSTRIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto', written in a cursive style.

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID-19

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'U.', written in a cursive style.

Allegato 1

Ordinanza Commissario Straordinario di Governo n.6/2020